



SANT'ANNA
INSTITUTE
SORRENTO

Accordo di cooperazione

tra

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA, di seguito denominato anche “PaeVe”, del Ministero della Cultura (di seguito denominato “MiC”), con sede legale in via Magna Graecia, n. 917/919 (84087, Capaccio Paestum - SA), C.F. 93028470651, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Tiziana D’Angelo, in qualità di Direttore, giusto Decreto Direttoriale n. 93 del 04/02/2022

E

Sorrento Lingue s.r.l. - Sant’Anna Institute di seguito denominata “Sant’Anna Institute” con sede legale in Viale dei Mareschi, 15 (10051 – Avigliana, TO), P.IVA 07631160012, rappresentata dalla dott.ssa Cristiana Panicco, in qualità di Amministratrice Unica e Presidente

PREMESSO

- che il D.M 25 marzo 1998, n 142 reca norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L.24 giugno 1997, n 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- che il D.M. 3 Novembre 1999, n. 509, “Regolando recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei “, successivamente modificato dal D.M 270/2004 , introduce ,tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M.142/98;
- che il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, specificamente prevede:
- all’art. 118: il Ministero per i Beni e le Attività culturali *può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;*
- all’art. 119: il Ministero per i Beni e le Attività culturali *può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;*
- il D.P.C.M. 171 del 29/08/2014 recante “Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” che ha istituito il Parco Archeologico di Paestum
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- che con D.M. del 16.02.2017 (numero 76) è stato approvato lo statuto del Parco Archeologico di Paestum quale istituto del MIC, dotato di autonomia speciale con il compito di arricchire, conservare e valorizzare le collezioni e i monumenti archeologici e storico-artistici nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla

fruizione sostenibile del patrimonio culturale. Il Parco Archeologico di Paestum persegue altresì finalità di ricerca nel settore dell'archeologia e della storia dell'arte e dell'architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico;

- il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con cui l'Area Archeologica di Acea-Velia è stata assegnata al Parco Archeologico di Paestum;

che il Sant'Anna Institute

- ha come mission di educare, sostenere e ispirare gli studenti internazionali a diventare cittadini attivi di un mondo più equo, inclusivo e sostenibile;
- è un Ente formativo laico e pluralistico, dotato di personalità giuridica e di piena capacità di diretto pubblico e privato, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione

che Il Parco Archeologico di Paestum e Velia

- persegue finalità di ricerca nel settore dell'archeologia e della storia dell'arte e dell'architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico;
- riconosce ai beni culturali il ruolo di elemento fondamentale della coscienza nazionale e Strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentando una grande risorsa economica per il Paese;
- ha riscontrato una crescente domanda di cultura evidente, tra l'altro, dall'incremento dei visitatori delle città d'arte: un dato che rappresenta una grande sfida per la salvaguardia del patrimonio e rende necessario il potenziamento e la differenziazione dell'offerta per i cittadini e per i visitatori del nostro Paese;
- riconosce l'importanza di un collegamento con il territorio nonché la necessità di incrementare l'attività di ricerca storico-scientifica, in quanto qualificata opportunità di crescita.

CONSIDERATO

- che il Sant'Anna Institute e il Parco Archeologico di Paestum e Velia, denominate di seguito "le Parti", hanno obiettivi comuni nell'ambito della formazione, della cooperazione, dell'internazionalizzazione e della promozione della cultura;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante del presente atto.

Articolo 1

il Sant'Anna Institute e il Parco Archeologico di Paestum e Velia, nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali e nei limiti fissati dal presente Accordo quadro e da futuri accordi attuativi, si impegnano a sviluppare un'organica collaborazione per:

- sviluppare, congiuntamente, progetti e programmi inerenti alle attività di cui al presente Accordo che possano essere presentati nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazionali o sottoposti alla valutazione di potenziali finanziatori privati;
- promuovere, congiuntamente, tirocini e stage e altre attività inerenti alle tematiche di cui al presente Accordo;
- elaborare un sistema appropriato di riconoscimento dei crediti formativi agli studenti partecipanti alle iniziative proposte;
- attivare uno scambio informativo fra le Parti continuo e puntuale al fine di condividere iniziative e progettualità;

Articolo 2

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni o progetti specifici di cui all'articolo 1 potrà essere stipulato un apposito Accordo Attuativo.

Tale Accordo dovrà contenere:

1. la descrizione dell'azione, programma o progetto;
2. la durata dell'azione, programma o progetto;
3. le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
4. i procedimenti per il riconoscimento dei crediti formativi, se previsti.

Articolo 3

Per l'attuazione del presente Accordo ed al fine di monitorare le esigenze e le opportunità per le Iniziative **comuni**, le Parti convengono di **individuare** due referenti, uno per **ciascuna** Istituzione, da nominare successivamente alla sottoscrizione del presente Atto.

Ai due referenti viene affidato il compito di programmare le attività, gestire le iniziative comuni, nonché di individuare e proporre alle Parti nuovi e specifici programmi e progetti di attività da realizzarsi.

Articolo 4

Ciascuna delle due Parti elaborerà programmi di attività da sottoporre all'altra Parte contraente, al fine di promuovere i rispettivi progetti e attuare le più appropriate forme di collaborazione.

Articolo 5

Tutte le Informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base del presente Accordo saranno a disposizione di entrambe le Parti, a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali Accordi di Attuazione.

Articolo 6

Il presente Accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri enti

Articolo 7

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 1 (uno) anno e si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, per un massimo di 3 (tre) anni, trascorsi i quali il rinnovo andrà eseguito con atto espresso.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte, presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno sei mesi prima della scadenza dell'Accordo, senza pregiudizio delle azioni pendenti che non vengono immediatamente interrotte dalla Parte che non ha chiesto il recesso. Le attività realizzate in applicazione del presente Accordo potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo, Ogni emendamento al presente Testo, concordato fra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.

Articolo 8

Le questioni relative all'attuazione, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo restano soggette alle leggi vigenti, anche in ordine alla soluzione di eventuali controversie.

Il presente Accordo è redatto in duplice copia, tutte egualmente facenti fede.

Articolo 9

In relazione al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii., le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di

riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti.

Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

Articolo 10

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda il logo del PAEVE l'utilizzo è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente e per specifiche attività precedentemente concordate

Articolo 11

Qualunque clausola del presente Accordo Quadro potrà essere modificata, a condizione che essa sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Articolo 12

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.

Il presente accordo quadro si compone di n 4 facciate ed è redatto in duplice copia tutte egualmente facenti fede.

Tanto premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Capaccio Paestum (SA), lì 18 maggio 2023

Sant'Anna Institute
La Presidente
dott.ssa Cristiana Panicco

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia
Il Direttore
dott.ssa Tiziana D'Angelo

